



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**REVOCA, PER RINUNCIA ESPRESSA DI *ECOMILL S.R.L.*, DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI *CROWDFUNDING* DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETTERA A), *SUB I*) E II), DEL REGOLAMENTO (UE) 2020/1503.**

### **IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE VIGILANZA INTERMEDIARI E PROTEZIONE INVESTITORI**

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il d.lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni;

VISTO, in particolare, l'art. 4-sexies.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fornitori europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese e, in particolare, l'art. 17;

VISTI i regolamenti delegati della Commissione europea che integrano il citato regolamento (UE) 2020/1503;

VISTO il regolamento adottato con delibera Consob n. 22720 del 1° giugno 2023 e, in particolare, l'art. 5;

VISTA la delibera Consob n. 23069 del 18 aprile 2024, con cui Ecomill S.r.l. è stata autorizzata allo svolgimento dei servizi di *crowdfunding* di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), *sub i*) e ii), del regolamento (UE) 2020/1503;

VISTA la nota pervenuta il 17 ottobre 2025, con la quale Ecomill S.r.l. ha presentato domanda di rinuncia espressa all'autorizzazione allo svolgimento dei servizi di *crowdfunding* autorizzati;

VISTE le informazioni integrative da ultimo fornite da Ecomill S.r.l. in data 12 dicembre 2025;

SENTITA la Banca d'Italia e preso atto delle valutazioni dalla stessa espresse per i profili di propria competenza;

RISCONTRATO che sussistono le condizioni indicate nel paragrafo 2.7 dell'Allegato alla delibera della Commissione n. 22888/2023, con la quale sono state individuate le attività attribuite ai Responsabili di Divisione *ex art.* 20 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Consob;

RITENUTO che non sussistano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza di revoca;

### **D E T E R M I N A:**

La revoca per rinuncia espressa di Ecomill S.r.l. dall'autorizzazione allo svolgimento dei servizi di *crowdfunding* di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), *sub i*) e ii), del regolamento (UE) 2020/1503.



I pertinenti elementi informativi di cui alla presente determinazione dirigenziale verranno comunicati all'ESMA ai fini della variazione del Registro dei fornitori di servizi di *crowdfunding* di cui all'art. 14 del regolamento (UE) 2020/1503.

La presente determinazione dirigenziale verrà portata a conoscenza della società interessata nei modi e nei termini di legge e pubblicata sul sito internet della Consob.

Avverso tale provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

Il Responsabile della Divisione Vigilanza  
Intermediari e Protezione degli Investitori

firma 1